



STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi dell'art. 35 e seguenti c.c., l'Associazione denominata *Ariadimusica* (di seguito denominata Associazione) con sede legale in Roma.

L'indirizzo della sede può essere modificato, all'interno dello stesso Comune, attraverso apposita delibera del Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e scopi dell'Associazione

Ariadimusica, Associazione culturale senza finalità lucrative, si caratterizza per democraticità dei processi decisionali, partecipazione dei soci alle decisioni strategiche, qualità dei servizi prestati. Si fa garante della serietà, affidabilità e competenza delle persone che collaborano alla realizzazione delle attività.

La Musica e l'Arte, intese in tutte le espressioni che le connotano, costituiscono per l'Associazione humus, al quale attingere per fare cultura e mezzo di elevazione sociale per i propri Associati e per quanti a vario titolo coinvolti.

Persegue le seguenti finalità:

- sviluppare e diffondere cultura musicale e artistica;
- contribuire con la Musica e l'Arte al benessere psicofisico delle persone;
- favorire la socializzazione di persone (adulti, giovani e minori) che per condizioni economiche, sociali e culturali, sono a rischio di marginalità sociale.

Per il raggiungimento dei fini enunciati, l'Associazione realizza:

- corsi di musica, individuali e/o collettivi, organizzati per livello di preparazione; master, stage e seminari di perfezionamento tenuti da Maestri esperti e di chiara fama, concerti di fine anno ed eventi culturali che dimostrino la qualità della preparazione raggiunta;
- corsi di danza, classica e moderna;
- interventi di musicoterapia e/o arteterapia per persone con problemi relazionali, affettivi, cognitivi, motori, disturbi della condotta e dell'attenzione;
- progetti speciali rivolti a scuole ed a strutture socio-assistenziali, anche per persone con disabilità.

L'Associazione ha inoltre per scopo la promozione, la produzione, la pratica e la realizzazione nonché la diffusione di iniziative e di servizi nei settori dello spettacolo della cultura e dell'arte in generale, della comunicazione, dell'intrattenimento, della formazione sociale e professionale, della ricerca culturale e artistica, su tutto il territorio nazionale e fuori di esso; la promozione, lo studio e la ricerca di autori, testi e prodotti della cultura, della storia e dell'arte in genere, in Italia e nei paesi esteri, nonché lo scambio culturale e artistico tra culture nazionali e internazionali.

Nel perseguimento degli scopi statutari, l'Associazione promuove, organizza, produce, realizza e diffonde: manifestazioni, opere ed eventi culturali, musicali, teatrali, letterari, ricreativi, di informazione, mostre, proiezioni, spettacoli, ecc. e vi partecipa con i propri Soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati.

Potrà inoltre:

1. organizzare in proprio e/o per conto di terzi seminari, conferenze, concorsi, premi, dibattiti, convegni, viaggi finalizzati alla diffusione di spettacoli, di ricerca artistica, di

produzioni culturali ed artistiche e ospitalità per Associazioni, Enti Pubblici o Privati di altre nazioni per le stesse finalità;

2. svolgere attività editoriale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini d'informazione, giornali, materiale audio-visivo e libri, nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, nonché l'allestimento, la pubblicazione e la gestione di siti web, per diffondere e divulgare la propria attività e quella dei Soci;
3. chiedere consulenze, ingaggiare artisti, esperti, personale specializzato ed altro personale interno o esterno all'Associazione; noleggiare o acquistare, se necessario o utile per la realizzazione delle proprie iniziative, mezzi per il trasporto di persone o cose, materiali e macchinari e quant'altro sia utile compresi beni mobili ed immobili.

Il Consiglio Direttivo può, nell'ambito delle finalità sovraesposte, determinare specifici orientamenti dell'Associazione.

Per raggiungere i propri scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di films, nonché la utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive e televisione anche con circuiti interni.

Art. 3 – Soci

Sono Soci dell'Associazione (di seguito Soci) persone fisiche maggiorenni che condividono gli scopi dell'Associazione di cui al precedente Art. 2 ed accettano formalmente il presente Statuto ed il regolamento dell'Associazione (di seguito Regolamento).

I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Sono Soci Fondatori i soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che, senza avere i requisiti di cui sopra, presentino apposita istanza di adesione all'Associazione, siano accettati dal Consiglio Direttivo ed abbiano perfezionato le relative pratiche.

Sono Soci Onorari le persone che si siano particolarmente distinte per i loro meriti artistici e/o per aver operato in favore dell'Associazione e/o siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito e/o mediante conferimento in denaro o in natura.

In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti sui Soci saranno soggetti a riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione.

Il numero dei Soci Ordinari che potranno essere ammessi verrà deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio Ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale accoglie o respinge le domande.

Il Socio ammesso, previo pagamento della Quota Sociale per l'anno in corso, viene iscritto nel Libro Soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci partecipano all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, eleggono gli organi sociali ed hanno diritto di essere eletti negli stessi, hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione e ad accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione; il tutto secondo le modalità specificate nel Regolamento.

Tutti i Soci sono tenuti:

- al pagamento della Quota Sociale;
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o del Regolamento o per comportamento contrario ad essi, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e/o i Soci o causino gravi turbamenti fra i Soci stessi;
- c) decadenza per mancato pagamento della Quota Sociale.

Le dimissioni dei Soci devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che provvederà alla relativa annotazione nel Libro Soci.

L'espulsione di Soci con provvedimento motivato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, notificata ai/i Soci/o espulsi/o ed annotata nel Libro Soci.

Contro il provvedimento di espulsione il Socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni. L'Assemblea Generale dei Soci, deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile successiva.

La decadenza per mancato pagamento della quota sociale avviene automaticamente trascorsi 30 giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio Direttivo per il pagamento della stessa, e viene annotata nel Libro Soci.

I Soci dimissionari, decaduti o espulsi perdono automaticamente il diritto di voto, pure nelle more dell'eventuale ricorso all'Assemblea Generale. Essi non avranno diritto a nessun tipo di rimborso totale o parziale delle quote versate. Restano comunque vincolati al rispetto di Statuto e Regolamento.

Le somme ed i beni di qualsiasi natura erogati dai Soci restano di proprietà della Associazione anche alla cessazione del rapporto associativo. La quota o contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile in nessun caso e, insieme a tutti gli altri contributi associativi, risulta intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

Art. 4 – Organi sociali

Gli Organi Sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci, per un mandato triennale e svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 5 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci per i quali all'atto della convocazione sia accertato l'avvenuto pagamento della quota sociale annuale e l'assenza di domanda di dimissioni o provvedimenti di espulsione. Essa costituisce il supremo Organo ed è sovrana. Rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, ed è presieduta dal Presidente stesso o da persona da questi delegata. Deve inoltre essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un quinto dei Soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, oppure mediante lettera, che può essere inviata anche tramite posta elettronica, con almeno 15 giorni di anticipo, indicante data, ora, luogo di svolgimento e ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione l'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi (2/3) dei Soci; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti direttamente o per delega.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione;
- b) delibera sul bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relativa Relazione del Consiglio direttivo;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- d) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo inserisca nell'Ordine del Giorno;
- e) gli argomenti non inclusi nell'Ordine del Giorno non sono ammessi alla discussione.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, appello nominale o scrutinio segreto su decisione del Presidente dell'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto a un voto. In caso di impedimento a partecipare, ciascun Socio può delegare a rappresentarlo in Assemblea un altro Socio con delega scritta. Nessun Socio potrà presentarsi in Assemblea con più di tre (3) deleghe. I Soci che hanno cariche elettive non potranno ricevere deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto per le delibere che riguardano il bilancio o le responsabilità degli amministratori.

Le delibere dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del Patrimonio Sociale esistente alla data.

Detto Patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Le direttive, gli orientamenti, l'amministrazione, il programma delle attività dell'Associazione, le norme di funzionamento della stessa, spettano al Consiglio Direttivo che rende conto del proprio operato all'Assemblea.

Il Consiglio è composto da tre (3) a cinque (5) membri, che sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Essi rimangono in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca motivata da parte della stessa Assemblea.

Esso nomina tra i propri membri il Vice Presidente dell'Associazione; nomina inoltre tra i propri membri il Tesoriere ed il Segretario.

I Consiglieri dimissionari o revocati vengono immediatamente sostituiti da parte del Consiglio Direttivo mediante cooptazione tra i Soci statutariamente in regola. I Consiglieri così nominati devono essere confermati o sostituiti alla prima assemblea utile.

Nei casi di dimissione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo l'intero Consiglio si considera dimissionario. Esso rimarrà in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione di un'Assemblea dei Soci che provveda a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni del Presidente, questi verrà temporaneamente sostituito dal Vice Presidente, fino a nuove elezioni da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio è presieduto di diritto dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. E' convocato dal Presidente in seduta ordinaria quando lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, oppure, su richiesta motivata di uno dei suoi componenti, in seduta straordinaria. La convocazione ha luogo con avviso affisso nella bacheca dell'Associazione e comunicato via posta elettronica ai Consiglieri che ne siano dotati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione, o dimissione di Soci, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, esclude i Soci ai sensi dell'art. 3.10 del presente Statuto;
- amministra il patrimonio, stabilisce la quota sociale, elabora i regolamenti sociali, nomina commissioni e commissari e conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati, in caso di urgenza e necessità, dal Presidente.

Art. 7 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.

Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza del Presidente, superiore ai trenta giorni, le stesse attribuzioni sono assunte dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente (che può anche coincidere con la persona di Tesoriere o Segretario) è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica finché dura in carica il

Consiglio stesso, coadiuva il Presidente ed esercita i poteri e le funzioni dallo stesso e dallo Statuto delegate.

Art. 8 – Mezzi finanziari, patrimonio ed esercizio finanziario

Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire un fondo comune sono composte da:

- a) le quote dei Soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea;
- b) i contributi, donazioni, lasciati in denaro o in natura provenienti da persone o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi rapporto che consideri possa condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che divenissero proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo.

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Data di inizio e fine dell'esercizio finanziario potranno essere variate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per giustificato motivo, senza dover modificare il presente Statuto.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.